



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

**Deliberazione n. 48 del 23 luglio 2013**

**OGGETTO:** Istituzione delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia.  
Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.  
Modifiche alla deliberazione Ufficio di Presidenza 10 luglio 2003, n. 225 e successive modifiche.

**Schema di deliberazione n. 3 del 3 luglio 2013**

**Verbale n. 18**

**Componenti:**

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Avv. Costantino Vespasiano**

## ***L'Ufficio di presidenza***

*Su proposta del Presidente del Consiglio regionale*

**Vista** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*" e successive modifiche;

**Vista** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 36;

**Vista** la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 16;

**Vista** la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 "*Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 4;

**Vista** la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 "*Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 4;

**Vista** la legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 "*Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 8;

**Vista** la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 "*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 6;

**Vista** la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 "*Istituzione del Comitato di Garanzia Statutaria*" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 10;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 "*Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale*" e successive modifiche di seguito denominata Regolamento ed in particolare il titolo III;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 giugno 2013, n. 36 "*Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362*";

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 luglio 2003, n. 225 "*Istituzione del nucleo di valutazione e controllo strategico. Modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente <<Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale>>*" e successive modifiche;

**Ritenuto** di procedere, nell'ambito di un processo di riorganizzazione del Consiglio regionale, all'istituzione delle strutture di supporto agli organi di controllo e garanzia sopra citate, nell'ambito del servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi;

**Ritenuto**, nelle more dell'adozione dell'attivazione del sistema di misurazione delle prestazioni e dei risultati di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, di adeguare le disposizioni del Regolamento in materia di valutazione alle intervenute modifiche all'assetto organizzativo delle strutture di cui al citato articolo 36;

**Ritenuto** che la riorganizzazione delle strutture di cui alla presente deliberazione debba avere efficacia dalla data di decorrenza del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;

**Dato atto** che, fino alla data di efficacia della presente riorganizzazione, rimane in vigore l'attuale assetto organizzativo delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia e i dirigenti alle stesse preposti continuano ad assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa;

**Preso atto** che, nel corso dell'incontro del 26 giugno 2013 con le OOSS, il Segretario generale vicario ha informato le stesse sulla riorganizzazione delle macrostrutture amministrative del Consiglio e sull'assetto delle strutture di supporto agli organi di controllo e garanzia nell'ambito del servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi;

all'unanimità dei presenti

### **Delibera**

1. all'articolo 15 bis del Regolamento dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: <<3 bis. Ai sensi dell'articolo 36, della l.r. 6/2002 sono istituite, nell'ambito del servizio di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 15 bis, le seguenti strutture di supporto agli organi di controllo e garanzia:

- a) Struttura amministrativa di supporto al Comitato di Garanzia statutaria;
- b) Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali;
- c) Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni;
- d) Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- e) Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) Struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
- g) Struttura amministrativa di supporto al Difensore civico;
- h) Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale di controllo contabile.

**3 ter.** Alle strutture di cui al comma 3 bis sono attribuiti i compiti indicati nell'allegato A quinquies. Le strutture di cui al comma 3 bis, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività che le stesse svolgono, sono equiparate a quelle di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 15.

**3 quater.** Gli incarichi di dirigente delle strutture di cui al comma 3 bis sono conferiti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 4 della l.r. 6/2002 dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza con le modalità previste dal capo V, del titolo VI.

**3 quinquies.** Nell'ambito della struttura di cui alla lettera e), del comma 3 bis è istituito l'ufficio di Supporto alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità.

2. all'articolo 117 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 bis è abrogato;
- b) al comma 4 le parole: "di cui ai commi 3 e 3 bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
- c) al comma 5 le parole: "e/o dagli organi di controllo e garanzia" sono soppresse;

3. all'articolo 118 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
- b) il numero 2 bis) della lettera e) del comma 1 è abrogato;
- c) il numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 è abrogato;

4. al Regolamento dopo l'allegato A quater è inserito l'allegato 1;

5. all'allegato A della deliberazione 10 luglio 2003, n. 225 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c), del punto 2 è sostituita dalla seguente: << c) istruisce e formula per il segretario generale le proposte di valutazione dei direttori dei servizi e a tal fine:

- 1) elabora le metodologie per la valutazione;
- 2) gestisce le attività previste in tutte le fasi della procedura di valutazione;
- 3) predispone le relazioni sulla base delle quali il segretario generale valuta i direttori dei servizi;
- 4) supporta il segretario generale nell'individuazione della tipologia dei provvedimenti da adottare;>>;

b) al punto 4 le parole da: <<nonché, limitatamente>> fino a: <<propria attività>> sono soppresse;


6. la riorganizzazione delle strutture di cui alla presente deliberazione ha efficacia dalla data di decorrenza del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;

7. fino alla data di efficacia della presente riorganizzazione rimane in vigore l'attuale assetto organizzativo delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia e i dirigenti alle stesse attualmente preposti continuano ad assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa;


8. la presente deliberazione è trasmessa al Segretario generale ed al Nucleo di valutazione e controllo strategico;

9. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BUR) e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario  
Costantino Vespasiano



Il Presidente  
Daniele Leodori



**Allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio  
di presidenza 23 luglio 2013, n. 48**  
*Inserimento nel regolamento di organizzazione del Consiglio regionale dopo l'allegato A  
quater dell'allegato A quinquies*

1. Al Regolamento del Consiglio regionale dopo l'allegato A quater è inserito il seguente:

**<<Allegato A quinquies**  
**Competenze delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e  
garanzia**  
*(Articolo 15 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater)*

A. Alle strutture di cui al comma 3 bis, dell'articolo 15 bis sono assegnati i seguenti compiti:

1. Struttura amministrativa di supporto al Comitato di Garanzia statutario, di seguito, nella presente lettera, denominato Comitato:

a) assicura al Comitato il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi dallo stesso previsti. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Comitato:

1) verifica dell'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali della Regione;

2) rilascio del parere sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima dello loro promulgazione;

3) rilascio del parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

4) rilascio del parere in ordine all'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenze tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto;

5) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

2. Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali (CAL):

a) assicura al CAL il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali. In particolare, oltre ai compiti connessi alle funzioni di segretario del CAL, svolge tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del CAL:

1) elaborazione del rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

2) esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;

3) proposta di impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, di ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative

garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali;

4) richiesta di pronunciamento, al Comitato di garanzia statutaria, sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 68 dello Statuto;

5) consultiva ed ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

### 3. Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom):

a) assicura al Corecom il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate allo stesso dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Corecom:

1) formulazione di proposte per il rilascio del parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

2) formulazione di proposte in ordine alla destinazione di fondi destinati alla trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse di enti pubblici;

3) formulazione di parere richiesti dagli organi regionali o previsti dalla normativa in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

4) formulazione di proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

5) proposta di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale o informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;

6) vigilanza, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collaborazione alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e proposta alla Giunta regionale di adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

7) cura, anche sulla base delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, della tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

8) censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;

9) paragiurisdizionale delegata dall'Autorità delle telecomunicazioni;

10) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

4. Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) assicura al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Garante:

1) predisposizione di iniziative ed interventi volti ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni volte alla tutela della salute, della qualità della vita, istruzione e formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

2) proposta ai competenti organi regionali di interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, su richiesta degli stessi organi e rilascio di eventuali pareri su atti amministrativi e legislativi nelle tematiche di competenza del Garante;

3) proposta ai competenti organi regionali di iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

5. Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza:

a) assicura al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del Garante:

1) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

2) vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia nonché sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

3) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

4) promozione della formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati e di iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso

5) rilascio di pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

6) consulenza nei confronti dei tutori e curatori;



7) di collaborazione con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;

8) vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni;

9) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

6. Struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro:

a) assicura al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali nelle materie economiche e sociali. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del CREL:

1) rilascio di pareri obbligatori;

2) formulazione di osservazioni e proposte in ordine al DPEFR;

3) elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti a supporto dell'amministrazione regionale;

4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

7. Struttura amministrativa di supporto al Comitato di controllo contabile:

a) assicura al Comitato regionale di controllo contabile il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali.


8. Struttura amministrativa di supporto al Difensore civico:

a) Assicura al Difensore civico il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali.

B. Alla struttura di cui al comma 3 quinquies, dell'articolo 15 bis sono assegnati i seguenti compiti:

a) assicura alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e i gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali;

b) assicura al Forum regionale per le politiche giovanili, istituito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e successive modifiche il necessario supporto per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla normativa vigente.



Parte integrante della deliberazione U. d. P.  
 n. 48 del 23/4/2013  
 Il Segretario Il Presidente